

*La cultura giuridica nella teologia spirituale di Arnaldo da Villanova**1. Arnaldo da Villanova e l'uso del diritto: elementi della biografia e testi rilevanti*

Uno degli elementi di continuità nella biografia di Arnaldo da Villanova è rappresentato dal suo ripetuto riferirsi agli strumenti della cultura giuridica. Si tratta di un tratto caratteristico nel suo stile che mi pare non abbia ricevuto l'attenzione che merita. Un tratto che pure emerge nei momenti decisivi della sua lotta. Vorrei cominciare verificandone, grossolanamente, la fenomenologia per notare che Arnaldo utilizza e si appella agli strumenti del diritto fin dall'inizio della sua carriera politica, quando reagisce alla carcerazione subita in Francia, munendo la propria difesa, tra 1300 e 1301; di nuovo egli utilizza linguaggio e strumentazione giuridica quando deve attaccare i frati domenicani di Gerona e di Marsiglia, tra 1302 e 1305, producendo una successiva serie di atti giudiziari, che conosciamo come *Denuntiationes* e che leggiamo come documenti letterari e teologici perché egli stesso li ha inseriti come tali nelle collezioni dei suoi testi.¹ In riferimento al sapere giuridico, egli torna così in più circostanze a dire che i suoi detrattori lo attaccano violando il diritto, agendo non «iuste et secundum equitatem, tam evangelicam et civilem» e che essi compiono un'infrazione alle regole dell'equità.² Le procedure del loro agire mostrano con evidenza questa violazione, dato che contro di lui non vengono presentate denunce in forma scritta; contrariamente alla consuetudine di Arnaldo (che spesso ricorre all'intermediazione notarile), essi affidano le loro accuse a voci e le trasmettono dando luogo ad equivoci e malintesi. Naturalmente vi erano stati degli interventi scritti contro Arnaldo (ad esempio il perduto *Tractatus contra denuntiationes Gerundenses* del domenicano Martino de Atheca), ma quello che egli pare ripetutamente esigere dai suoi avversari è una vera e propria *denuntia*, a cui egli stesso

¹ Per i dati storici a cui ci si riferisce cf. J. MENSA I VALLS, *Les raons d'un anunci apocaliptic. La polèmica escatològica entre Arnau de Vilanova i els filòsofs i teòlegs professionals (1297-1305): anàlisi deks arguments i de les argumentacions*, Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona 1998 (Col.lectània Sant Pacià 61).

² L'espressione si legge in ARNAU DE VILANOVA, *Apologia de versutiis et perversitatibus pseudotheologorum et religiosorum*, ed. J. Perarnau i Espelt, in «Arxiu de textos catalans antics» 20 (2001), pp. 7-348 in particolare p. 70, lin. 186-87 e nota.

possa riferirsi per difendersi.³ Nell'*Instrumentum alterum* in risposta alle accuse dei maestri parigini, come poi nella *Denunciatio secunda Gerundenses* e più tardi nel *Rahonament d'Avinyó*, egli ricorda infatti che è una regola acquisita della tradizione giuridica quella per la quale l'accusato deve poter riferirsi a *escrits públics*.⁴ La richiesta di scritture pubbliche – presente fin dai primi tempi della sua azione politica e religiosa – diventa ad un certo punto una vera e propria sfida, perché dopo il pronunciamento con il quale Clemente V nel 1305 avocava a sé qualsiasi giudizio sugli scritti arnaldiani, producendo un atto scritto, i suoi avversari avrebbero mostrato con piena evidenza come la loro azione si poneva fuori dal diritto, per l'evidente contrapposizione con la sede apostolica, fondamento del sapere giuridico.

Arnaldo si riferisce al diritto anche in circostanze che non lo riguardano direttamente. A proposito di aspetti della morale coniugale (giustificando la castità nel matrimonio), come anche a proposito delle disposizioni testamentarie (scoraggiando la consuetudine delle messe in suffragio); in questi casi egli non solo argomenta la conformità alla tradizione evangelica di questi comportamenti alternativi, ma li mostra propri della natura umana e anche previsti dagli istituti giuridici che coinvolgono.⁵ A loro volta, i seguaci di Arnaldo adotteranno poi strumenti giuridici anche quando devono attestare la loro fede, come accade per l'*Alia informatio beguinorum*

³ Arnaldo sostiene nel *Gladius veritatis adversus Thomatistas* (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 3824, f. 182b-d) e nell'*Antidotum contra venenum effusum per fratrem Martinum Athea* (Vat. Lat. 3824, f. 237 c-d), che i domenicani custodivano nel segreto questo trattato di Martino, senza dargli alcuna pubblicità. Lui ne sarebbe venuto in possesso per la complicità di una persona che l'avrebbe sottratto ai *custodes* mentre dormivano.

⁴ ARNAU DE VILLANOVA, *Instrumentum alterum appellationis magistri Arnaldi de Villanova a processu parisiensium ad apostolicam sedem*, ed. in J. PERARNAU I ESPELT, *Sobre la primera crisi entorn el «De adventu Antichristi» d'Arnau de Vilanova: París 1299-300*, in «Arxiu de textos catalans antics» 20 (2001), pp. 349-402, in part. p. 378, lin. 43; ARNAU DE VILANOVA, *Denunciatio secunda Gerundenses*, in J. CARRERAS I ARTAU, *Polémica gerundense sobre el Anticristo entre Arnau de Vilanova y los dominicos*, in «Annals de l'Institut d'Estudis Gironins» 5 (1950), pp. 5-58 in part. 53-54; ARNAU DE VILANOVA, *Raonament d'Avinyó*, ed. M. BATLLORI, in *Obres catalanes*, 1, *Escriptos religiosos*, Barcelona 1947, in part. p. 212, lin. 4.

⁵ Per le disposizioni matrimoniali e per le disposizioni sulle sepolture vedi *Tractatus de helemosina et sacrificio* (1309-1310) di cui si legge la traduzione castigliana medievale in J. PERARNAU I ESPELT, *Dos tratados «espirituales» de Arnau de Vilanova en traducción castellana medieval*, in «Anthologica annua» 22-23 (1975-76), pp. 477-630; alcuni frammenti del *De helemosina* in traduzione italiana medievale in Id., *L'«Alia informatio beguinorum» d'Arnau de Vilanova*, Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona 1978 (Studia, Textus, Subsidia 2), passim e in particolare a p. 177-78 e n. 76, con le osservazioni sulla pratica testamentaria conseguente alle disposizioni di Arnaldo. Per la problematica giuridica e i consigli evangelici promossi da Arnaldo a proposito della vita coniugale cf. Id., «Permis episcopal de vot de virginitat a un matrimoni de Vilafranca del Penedès (1331)», in *Contribució a la història de l'Església catalana. Homenatge a mossèn Joan Bonet i Baltà*, Barcelona 1983, pp. 41-49. Vd. anche A. VAUCHEZ, s.v. *S. Elzeario di Sabran (1285/6-1323)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XLII, Istituto dell'Enciclopedia Treccani, Roma 1993, pp. 533-537.

che nella sua versione catalana ci è trasmessa dal protocollo del notaio Bernat Villarubia.⁶

Il culmine dell'interesse di Arnaldo per il diritto e il momento in cui l'impiego della tradizione giuridica nella sua testimonianza teologica è più evidente, lo verificiamo nelle *Constitutiones* emanate dal re Federico nel 1310.⁷ Prevedendo comportamenti sociali esemplari, esse sono chiamate ad attestare la qualità spirituale del regno, segnando un tempo nuovo della storia, che si sta realizzando secondo le previsioni annunciate da Arnaldo, ma in ogni loro articolo esse si riferiscono al canone della tradizione giuridica. Le *Constitutiones* siciliane non mostrano solo il fatto che Arnaldo usa il diritto e ne tiene conto; esse danno evidenza ad un altro aspetto di questo impiego, che in qualche misura vale per ognuna delle situazioni che abbiamo ricordato. Oltre ad usare il diritto, egli esibisce questo uso e cerca di dare la maggiore pubblicità per le sue vicissitudini giudiziarie, sostenendo che in ciò si manifesta un significato storico teologico: egli è preoccupato (per dirla con la *Informació Espiritual*) che ogni buona norma che il re applicherà «sie publicat», perché in questa pubblicazione avviene una sorta di rivelazione.⁸ Risulta così significativo il fatto che delle *Constitutiones* non abbiamo dunque soltanto il testo come ce lo trasmettono le testimonianze proprie della tradizione giuridica, ma abbiamo anche una testimonianza in forma di lettera che Federico volle inviare al fratello Giacomo e che è destinata a presentarsi come *circolare* del cristianesimo di Federico, fedele alle raccomandazioni di Arnaldo quali si leggono nel *Rahonament*, nella *Allocutio* e nella *Informació*.⁹ Questa esibizione ha corrispondenza con il fatto che Arnaldo ritiene che l'applicazione di certe procedure giuridiche, modellando la vita pubblica, sia il segnale che il mondo si sta preparando alla prova finale. La cosa è rilevata in maniera esplicita in diversi luoghi. Nell'*Informació*. Arnaldo riflette sulla necessità

⁶ Barcelona, Arxiu Catedral, Notaris. Bernat Villarubia. Manual del març a l'agost del 1312, ff. 118v-121r, ed. in J. PERARNAU I ESPELT, *L'«Alia informatio beguinorum» d'Arnau de Vilanova*, cit., pp. 19 e 133.

⁷ Le *Constitutiones* (da ora le citerò semplicemente così) si leggono in *Regni Siciliae Capitula*, Palermo 1623 (che dipende dall'edizione curata da Ramondetta Finamore, Venezia 1573), ma si veda anche *Capitula Regni Siciliae*, cur. F. TESTA, Panormi 1741, vol. I. Per un inquadramento cf. anche A. GIUFFRIDA, *La legislazione siciliana sulla schiavitù (1310-1812). Da Arnaldo Villanova al consultore Troysi*, in A. MUSCO-G. MUSOTTO-L. PARISOLI (eds.), *I Francescani e la politica. Atti del Convegno internazionale di studio Palermo, 3-7 dicembre 2002*, Biblioteca Franciscana di Palermo-Officina di Studi Medievali, Palermo 2007, pp. 543-59 (Franciscana 13, 1-2).

⁸ ARNAU DE VILANOVA, *Informació espiritual*, in *Obres catalanes* I, cit., p. 234, lin. 2-3.

⁹ Si tratta del documento conservato a Barcelona, Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria Jaume II, Cartes Reyals, CRD n. 3792, ff. 1r-9v, di cui ho dato una prima edizione nella mia tesi di laurea e che trascrive per indirizzarle a Jaume II le parti delle *Constitutiones* nelle quali l'ispirazione spirituale è più evidente. Si vedano alcuni frammenti in *Acta aragonensia, Quellen zur deutschen, italienischen, französischen, spanischen, zur Kirchen- und Kulturgeschichte aus der diplomatischen Korrespondenz Jaymes II. (1291-1327)*, cur. H. Finke, W. Rothschild, Berlin 1908-22, II, p. 606.

di operare attraverso il diritto e rende esplicita l'idea che il buon principe deve garantire l'equità e favorire un ordinamento che incoraggia la conversione e scoraggia l'infedeltà, mostrando come i regni cristiani si preparino a lottare a fianco del papato spirituale che Dio susciterà nel tempo finale.¹⁰ Le rivelazioni escatologiche hanno dunque una relazione con il diritto. A fronte dell'ultimo attacco dell'Anticristo i buoni cristiani si attrezzano con norme giuste e l'applicazione di tali norme in certi regni è segno della fine dei tempi che si avvicina.

Sul piano tecnico, i riferimenti di Arnaldo al diritto non sono pretestuosi, né occasionali né superficiali. Egli mostra una certa familiarità con alcuni tecnicismi e mostra di aver rapporti con giuristi e di potersi riferire al canone della tradizione giuridica, canonica e civilistica. A proposito dei riferimenti alla cultura giuridica ho mostrato in un'altra circostanza come Arnaldo abbia presente l'elaborazione molto sofisticata dovuta a Bérneger Fré dol a proposito del tema dell'*absolutio ad cautelam*, quella forma di assoluzione dalla scomunica che non comportava un'ammissione di colpa da parte dell'assolto.¹¹ Ugualmente vediamo chiaramente come egli si riferisca in modo diretto alla tradizione civilistica e canonistica nell'elaborazione delle *Constitutiones regni Siciliae* e anche nei testi che usa per la loro divulgazione: le norme che si trovano nelle *Constitutiones* che hanno per oggetto il regime degli schiavi musulmani e in generale della comunità musulmana che vive in un regime cristiano, sono facilmente riferibili alla tradizione giuridica latina del secolo XIII e in particolari alle conclusioni elaborate per Gregorio IX dal domenicano catalano Ramon de Penyafort, per altro assai legato alla corona catalano-aragonese.¹² Non ci meraviglia che le sue opere siano presenti nella libreria di Arnaldo;¹³ molti dei brani che stabiliscono il diritto alla libertà degli schiavi convertiti sottoposti a padroni in-

¹⁰ *Informació espiritual*, cit., in particolare nella conclusione pp. 240-43, con l'annuncio dell'avvento del papa spirituale a p. 242, lin. 4-5.

¹¹ Si veda F. SANTI, *Bérenger Fré dol (1250 ca. – 1323), amico di Arnau de Vilanova*, in «Arxiu de Textos Catalans Antics» 30 (2013), <http://publicacions.iec.cat> (ultimo accesso: 15.12.2015), = *Actes de la III Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova* Barcelona, 7-9 octubre 2011, Institut d'Estudis Catalans-Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona 2013, pp. 385-412.

¹² Per le norme sui servi al tempo di Gregorio IX si veda *Decretalium d. Gregorii papae compilatio*, Lib. V, tit. VI, in part. .1-2, 6, 8, 13, 19. La normativa ha radici molto antiche: per la sola tradizione canonica si ricordi GREGORIO I PAPA, *Registrum epistularum* III, 38 e IX 109-110 (PL 77, coll. 635 AB, 1037 A-1039 A, 1039 A-1041 C), con il divieto per gli ebrei di avere schiavi cristiani. Per un quadro d'insieme nel secolo XIII, H. GILLES, «Législation et doctrine canoniques sur les Sarrasins» e C. VERLINDEN, «Les esclaves musulmans du Midi de la France», entrambi in *Islam et chrétiens du Midi (XIIIe-XIVe siècles)* praef. M.-H. Vicaire, Privat, Toulouse 1983 (Cahiers de Fanjeaux 18) rispettivamente alle pp. 195-213 e 215-234.

¹³ R. CHABÁS, *Inventario de los libros, ropas y demás efectos de Arnaldo de Vilanova*, in «Revista de Archivos Bibliotecas y Museos» 9 (1903), pp. 189-203; R. DE ALOS I MONER, *De la marmessoria d'Arnau de Vilanova* in *Miscel·lània Prat de la Riba*, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona 1923, pp. 289-306 e J. CARRERAS I ARTAU, *La libreria d'Arnau de Vilanova*, in «Analecta Sacra Tarraconensia» 11 (1935), pp. 63-84.

fedeli hanno il loro riscontro nella *Summa de poenitentia* dello stesso Ramon, che a sua volta rispecchia schemi normativi.¹⁴ Le norme che riguardano invece i limiti del gioco sono norme riprese esplicitamente dal *Corpus iuris civilis*; per esse si compie uno sforzo considerevole di applicazione alla contemporaneità, con una minuziosa descrizione dei giochi e dei limiti della loro legittimità.¹⁵

Alla constatazione dell'attenzione di Arnaldo per la tradizione giuridica e per la comunità dei giuristi, corrisponde un altro dato storico che è quasi banale rilevare, ma sul quale non mi pare sia stato condotto un ragionamento fino ad oggi. Nella prosopografia di Arnaldo noi possiamo ipotizzare un legame con Bérenger Fré dol, che sarebbe intervenuto come canonista a favore della conferma del dottorato a Armengaud Blaise¹⁶ e con la lettera del 18 dicembre del 1305, diretta a Giacomo II, per informarlo dell'*absolutio ad cautelam* a pro dell'arnaldiano Gombau de Pillis, (assoluzione che Bérenger stesso aveva concesso come Penitenziere del papa il 16 novembre dello stesso anno).¹⁷ Il legame di amicizia non va invece ipotizzato, ma semplicemente constatato a proposito di Guglielmo di Mandegot, che è uno dei cinque prelati a ricevere una copia personale del *Tractatus de mysterio cimbalorum*, con una lettera di Arnaldo particolarmente affettuosa, come Barbara Scavizzi ha verificato.¹⁸ Bérenger e Guglielmo sono i due tra i canonisti di maggiore fama alla fine del secolo XIII e riscuotono la piena fiducia di Bonifacio VIII, che li chiama insieme a Riccardo da Siena a redigere il *Liber Sextus*. Paul Viollet ha documentato un legame di amicizia che legava Guglielmo e Bérenger, anche prima della preparazione del *Liber Sextus*.¹⁹ Questo legame fra loro rende ancora più significativi i contatti che essi

¹⁴ Si veda per qualche esempio i ricorrenti parallelismi tra i capitoli 60-66, 71-75 delle *Constitutiones* del 1310 e RAMON DE PENYAFORT, *Summa de poenitentia* I, tit. 4, nn. 1-6 (ed. X. Ocha-A. Diez, Romae 1976, I, pp. 308-315).

¹⁵ Le norme sul gioco nelle *Constitutiones* (Barcelona, Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria Jaume II, Cartes Reyals, CRD n. 3792, ff. 6v-7r) si riferiscono a *Corpus iuris civilis* III. 43, 1 (ed. P. Krueger, Berolini 1906, II, pp. 147-48).

¹⁶ Cf. J. CARRERAS Y ARTAU-M. BATLLORI, *La patria y la familia de Arnaldo de Vilanova*, in «Analecta Sacra Tarraconensia» 20 (1947), p. 45; ma anche C. A. BLUE, *Ermengaud Blasi, medieval physician and scholar*, Thesis (M.A.)-University of North Carolina at Chapel Hill, 1978, pp. 15-16.

¹⁷ M. RODRIGO LIZONDO, *La protesta de Valencia de 1318 y otros documentos inéditos referentes a Arnaldo de Vilanova*, in «Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam» 1 (1981), pp. 241-273; R. CHABÁS, *Arnaldo de Vilanova y sus yerros teológicos*, in *Homenaje a Menéndez y Pelayo. Estudios de erudición española*, II, Madrid 1899, p. 367.

¹⁸ Cf. B. SCAVIZZI, *Il Tractatus epistolarum christini di Arnaldo di Villanova. Edizione critica*, Tesi di dottorato, Corso di perfezionamento della SISMELE e della Fondazione Ezio Franceschini, Firenze 2009, pp. 34-36 (commento), pp. 107-108 (testo). Il testo è in corso di stampa in AVOTHO; per una presentazione del testo cf. EAD., *Il Tractatus epistolarum christini di Arnaldo di Villanova. Tradizione manoscritta, destinatari, temi chiave*, in «ATCA» 29 (2010), pp. 883-932.

¹⁹ Cf. P. VIOLLET, *Bérenger Fré dol, canoniste in Histoire Litteraire de France*, XXXIV, Paris 1914, pp. 62-178.

hanno avuto con Arnaldo durante il suo soggiorno romano; questi rapporti evocano una situazione esistenziale che corrisponde alla fenomenologia giuridica che cogliamo nei testi di Arnaldo e alle competenze che egli mostra.

Dobbiamo anche riferirci ad aspetti della sensibilità spirituale di Guglielmo di Mandegot spesso dimenticati. Egli è certamente famoso per un trattato sulle procedure elettorali negli incarichi ecclesiastici, ma a lui dobbiamo anche una serie di sei *sequentiae* che riflettono una sensibilità che potrebbe avvicinarlo ad Arnaldo.²⁰ Il secondo testo nel gruppo di inni dovuti a Guglielmo, pubblicati in *Analecta Hymnica*, è dedicata agli apostoli. Essi sono qualificati per l'amore della povertà.

^{3a}Hi sunt tubae veritatis,

Hic doctores honestatis,

Principes ecclesiae,

^{3b}Amatores caritatis

Cultores iustitiae

^{4a}Isti nudi Christum nudum

Sunt secuti sponte dudum

Deserentes omnia.²¹

Impossibile è datare questa *sequentia* con gli elementi oggi a nostra disposizione, ma certamente negli anni del pontificato di Clemente V e di Giovanni XXII il tema della povertà di Cristo e degli apostoli è un tema scottante. Questi testi non qualificano forse una posizione, ma ci aiutano a comprendere le circostanze della lettera di dedica che Arnaldo invia a Guglielmo, donandogli il *De mysterio*.

2. Il diritto e il sistema delle scienze in Arnaldo da Villanova

È oramai un dato acquisito che Arnaldo non fu un antiscolastico. Egli sostiene piuttosto una concezione del sapere in opposizione rispetto a quella dei maestri di teologia: la sua concezione spirituale implicava un'epistemologia capace di dare spazio alle discipline in cui i laici stavano conquistando un ruolo. Arnaldo visse così in forte antagonismo con i teologi parigini, rivendicando un discorso su Dio che ha rapporto con la Bibbia e con l'esperienza della persona, una teologia che quindi

²⁰ Per una scheda sull'opera di Guglielmo vd. ora A. EMILI, *Guillelmus de Mandagoto* (m. 11.11.1321), in *C.A.L.M.A. Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi (500-1500)* V. 1, Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino-Edizioni del Galluzzo 2015, pp. 88-89.

²¹ *Guillelmus de Mandagoto*, in *Hymnographi Latini Medii Aevi / Lateinische Hymnedichter des Mittelalter*, cur. G. M. DREVES, O. R. Reiland, Leipzig 1905, pp. 317-20 (*Analecta hymnica medii aevi*, 48), in part. *De apostolis*, p. 318 n. 341.

risulta aperta ai laici ed esercitata fuori dalle scuole. Per quanto si mostrasse ostile alle scuole di teologia, egli non esitò ad attribuire legittimità ad altre discipline scolastiche, che ritenne meritevoli di studi superiori. La cosa risulta evidente a proposito della medicina; ma dobbiamo osservare che anche il diritto si manifesta per lui come uno spazio degno di studio. Come e più della medicina, il diritto può sviare l'attenzione dei credenti dal riferimento alla tradizione cristiana (ad esempio costringendo i figli dei re ad occuparsi più di diritto che della preghiera, per far fronte agli abusi del clero, come egli scrive nella *Informació*);²² la circostanza documenta però un uso improprio del diritto, condizionato dalla cupidigia, e non esclude che il diritto possa mostrarsi utile negli ultimi tempi della cristianità, quando è volto a creare strutture della virtù. In queste altre benefiche circostanze si verifica allora uno studio e un'applicazione del diritto che coinvolge i laici ed è conforme al loro legittimo desiderio spirituale: questo desiderio è incompatibile con la falsa scienza teologica delle scuole, che rende lontano il Dio vicino, ma del tutto congruo alla scienza giuridica come a quella medica, per il loro rapporto con la natura e con la pratica.

Il riconoscimento della legittimità dello studio delle *artes* – diritto compreso – in Arnaldo è esplicito anche sul piano teorico. Nella *Introductio in librum de semine* troviamo una pagina in cui egli cerca di illustrare il suo sistema delle scienze. Ciascuna scienza corrisponde alla manifestazione della bontà del creatore. Anche il diritto è inserito nella serie delle scienze benefiche:

Postremo hic sequitur iuris prudens, qui stateram iudici manu tenens in humanibus actibus boni ciuilis et equi sedem ueraciter iudicat et iustitie medium irreprensibili ratione discernens, lites terminat et unicuique tribuit quod est suuum.²³ Quibus peractis solum restant premium iustis ad gloriam et iniustis ad ignominiam adiudicata supplicia.²⁴

Questa idea non è un'idea documentata solo nel primo Arnaldo; oltre a verificarla nei suoi comportamenti, nell'uso del diritto nelle *Constitutiones*, nel sistema delle sue amicizie, noi la troviamo ancora negli scritti in volgare degli ultimi tempi della sua vita, come il *Raonament d'Avinyó*; in questo testo, a conclusione di un lungo ragionamento sulla necessità che il re garantisca la rettitudine dei giudici, Arnau

²² Il diritto può certo sviare, se sostenuto dalla cupidigia: ARNAU DE VILANOVA, *Lliço de Narbona*, in *Obres catalanes* I, cit., p. 160, lin. 22-23.

²³ L'espressione – talvolta attribuita a sant'Ambrogio – esprime l'*opinio communis* cf. anche TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, IIa IIae art. 58, q. 11.

²⁴ ARNAU DE VILLANOVA, *Introductio in librum Ioachim «De semine scripturarum» seu de prophetis dormientibus*, ed. J. Perarnau i Espelt, in ARNALDI DE VILLANOVA *Opera theologica omnia* [AVOThO] 3, Institut d'Estudis Catalans-Facultat de Teologia de Catalunya-Ed. Antonianum, Barcelona-Roma 2004, p. 117, lin. 717 (*Corpus scriptorum Cataloniae*. A. Scriptores).

giustifica questa sua attenzione alle procedure del diritto, notando che «Désus és Dret ... sens començament e sens fi».²⁵

Nell'idea di scienza di Arnaldo, alla preoccupazione teoretica (alla preoccupazione dunque di stabilire un quadro epistemologico), corrisponde la preoccupazione pratica, il tentativo di applicazione alla cura di quanto via via si acquisisce per logica e per esperienza. Se al medico teorico doveva corrispondere una capacità terapeutica, al giurista deve corrispondere la capacità di restaurare e mantenere la salute della società, con l'applicazione di norme giuste. La posizione di Arnaldo giurista – per dire così – risulta allora come alla confluenza di Aristotele e di Agostino, dove l'impiego del primo non rimanda all'accettazione della metafisica e quella del secondo non comporta un'accettazione della sua impostazione radicalmente finalistica.²⁶ Il problema è stabilire il criterio che consente di elaborare una norma giuridica, facendo in modo che il sistema delle leggi costituisca un sistema coerente, corrispondendo ad una logica. Questo sistema a sua volta rappresenta una dimensione del creato e del suo ordine e anche corrisponde alla possibilità dell'autorità giusta capace di regolare i rapporti prima di tutto nella pace e in secondo luogo favorendo le esigenze del cristiano.

Dobbiamo osservare che questo interesse di Arnaldo a dare un ruolo al diritto e ai giuristi nel sistema teologico ha un corrispettivo nell'iniziativa in senso opposto dei suoi avversari diretti. Mentre egli giudica la scienza giuridica più legittima per la Chiesa di quanto non sia la scienza teologica e mentre cerca di dare uno spazio teologico al sapere giuridico come regola dei comportamenti sociali e segnale dell'ultimo tempo, i suoi avversari, i domenicani provenzali, tentano al contrario di far valere la superiorità della teologia anche nei corsi di diritto. Vi è il timore che commentando alcune decretali di cui si riconosce una componente teologica (ad esempio tutte quelle che hanno rapporto con i sacramenti), si incentivino eresie. Per questo nel 1290 Ysarn di San Paolo, il cancelliere dell'Università di Tolosa, aveva domandato al Capitolo provinciale dei Predicatori, riunitosi a Pamiers, l'indicazione di un frate per l'insegnamento nei corsi della facoltà di diritto e nel luglio del 1314 gli statuti dell'Università di Tolosa stabiliscono che nella Facoltà di diritto siano i frati a tenere il commento di alcune *decretales* che coinvolgono temi di teologia.²⁷ I maestri

²⁵ ARNAU DE VILANOVA, *Raonament d'Avinyó* cit., p. 183, lin. 24-25.

²⁶ Negli studi sulla cultura politica di Arnaldo si è accentuato il riferimento – certamente presente, ma direi non esclusivo – alla tradizione agostiniana. Di riferimento J. CARRERAS I ARTAU, «El agustinismo político medieval y su vigencia en la Confederación Catalano-Aragonesa», in E. FRUTOS CORTÉS (ed.), *San Agustín. Estudios y coloquios*, Institución Fernando el Católico, Saragozza 1960, pp. 57-62.

²⁷ A. PELZER, «Guillaume de Leus (de Levibus), frère prêcheur de Toulouse», in *Aus der Geisteswelt des Mittelalters. Studien und Texte Martin Grabmann zur Vollendung des 60. Lebensjahres von Freunden und Schülern gewidmet*, II, Münster i. W. 1935 (BGPMA Suppl. III), pp. 1065-1079 (poi in *Études d'histoire littéraire sur la scolastique médiévale. Recueil d'articles mis a jour a l'aide des notes de l'auteur par A. PATTIN et É. VAN DE VYVER*, Louvain-Paris 1964, pp. 392-410 da cui lo cito).

dell'Ordine domenicano hanno un ruolo centrale in queste procedure e solo negli statuti del 1329 si prevederà una sorta di distribuzione degli incarichi e di rotazione, che coinvolgerà i Minori, i Carmelitani e gli Agostiniani, rotazione di incarichi che peraltro non venne poi rispettata minuziosamente. L'ingerenza dei teologi nell'insegnamento del diritto ha anche dato luogo ad una tipologia di fonti che segna il profilo di alcuni teologi contemporanei ad Arnaldo, con testi che si presentano come veri e propri commentari teologici a decretali. Il caso più noto al proposito è quello del domenicano Guglielmo di Leus, studiato da Auguste Pelzer, che prima del 1311 (purtroppo non è possibile precisare meglio l'anno) aveva insegnato come lettore di teologia ai giuristi dell'Università di Tolosa e di cui ci resta fra l'altro una *Expositio* dedicata a sei decretali, realizzata «instancia Universitatis iuristarum uenerabilis et Deo amabilis studii Tholosani».²⁸ La circostanza rappresenta bene il tentativo dei teologi e dei frati di conquistare l'egemonia sull'insegnamento del diritto, seguendo una direzione opposta rispetto a quella che abbiamo ricostruito in Arnaldo.

3. Medici giuristi contemporanei ad Arnaldo

Certamente l'interesse scientifico di Arnaldo è soprattutto volto alla medicina. È in questo mondo che egli cerca di costruire una figura di intellettuale-artista. Tutta via questa direzione corrisponde ad un'idea che riguarda tutto il sistema delle scienze e che coinvolge anche il diritto. Possiamo notare che ci sono altri medici che danno un contributo notevole al diritto nel tempo di Arnaldo.²⁹ Il caso più importante è quello Marsilio da Padova, di poco più giovane di Arnaldo. Marsilio si forma nell'ambiente dei medici padovani e ha un interesse per il diritto che ha tratti analoghi con quello arnaldiano: a lui si deve una concezione dello Stato e della legge che si disimpegna dal sapere teologico.³⁰ È evidente la diversità delle posizioni dottrinali rappresentate da questi medici-giuristi (o giuristi-medici), ma sul piano della sociologia della cultura in tutti i casi osserviamo in loro il formarsi di un tipo di intellettuale che reagisce all'evoluzione del sapere nella cristianità contemporanea, documentando una sensibilità spirituale che si basa sulla Bibbia e sull'esperienza della persona; una sensibilità nella quale si fonda anche un'idea di scienza che comunica con quella di *ars*. Da un

²⁸ A. PELZER, «Guillaume de Leus», cit., pp. 396-98; ma per il canone degli scritti di Guglielmo di Leus, si veda ora F. SANTI, *Guillelmus de Leus*, in *C.A.L.M.A.* V.1, cit., pp. 64-65.

²⁹ In *Mirabile. Archivio digitale della cultura Medievale-Digital Archives of Medieval Culture*, a cura della Società Internazionale per il Medioevo Latino e della Fondazione Ezio Franceschini (www.mrabileweb.it, ultimo accesso: 15.12.2015), si individuano subito almeno dieci autori che hanno composto sia opere mediche sia opere giuridiche, a cavallo del XIII e XIV secolo.

³⁰ Si veda per queste note C. VASOLI, *Introduzione*, in MARSILIO DA PADOVA, *Il difensore della pace*, UTET, Torino 1975 (II ed.), pp. 7-104, con la bibliografia qui indicata.

lato si verifica così in questo ambiente il rifiuto di teorizzazioni sempre più sofisticate che cercano di stabilire la razionalità della fede; dall'altro lato incontriamo il tentativo di razionalizzare saperi che servono alla vita dell'uomo e della società.³¹ Anche in Arnaldo non vi è il rifiuto della razionalità e del sapere, ma il suo impiego pratico, con l'idea che alle *artes* corrisponde un'elaborazione teoretica. La nuova concezione di scienza corrisponde ad un'interpretazione della storia, intesa come cammino verso Dio, in una natura che Dio ha ordinato. Gli strumenti della scienza non si applicano invece a Dio, la cui figura per altre vie si rivela all'uomo.

4. Il senso e i risultati dell'interesse giuridico

La posizione di Arnaldo fu influente nel suo tempo? Abbiamo detto che il punto in cui più esplicitamente egli agisce o tenta di agire sul sapere giuridico è costituito dalle *Constitutiones* siciliane. Il loro tema generale è la necessità che i principi intervengano per favorire (non per imporre) la conversione dei giudei e degli arabi e uno dei mezzi che viene per questo impiegato riguarda la normativa sulla schiavitù (che stabilisce vantaggi a favore dei servi convertiti) e quello dell'organizzazione della vita urbana (con una limitazione delle libertà di movimento dei musulmani, limitazione già esercitata per gli ebrei). Abbiamo visto come Arnaldo nel dettare queste norme soprattutto replichi quanto la normativa canonistica già aveva previsto. Vi è tuttavia un punto in cui egli cerca di innovare il quadro, prevedendo norme a favore degli schiavi greci, particolarmente vantaggiose. Egli è cosciente che su questo punto non esiste una normativa specifica e sottopone con esplicita consapevolezza una serie di nuove proposte all'attenzione della Chiesa, dichiarandosi pronto a ritirarle nel caso si trovino norme più adeguate (così anche nella *Informació Espiritual*).³² Egli dichiara esplicitamente che intanto gli sembra, con le sue idee sugli schiavi greci, di articolare positivamente la normativa. È evidente in questo il desiderio di influire sulla cultura giuridica del suo tempo. Charles Verlinden, che ha dedicato una parte importante del suo lavoro alla storia della schiavitù, ha notato che non esiste una trattatistica sviluppata sul problema specifico della normativa dedicata agli schiavi greci, ma Arnaldo mostra sensibilità per un fenomeno emergente e lo stesso Verlinden ha pubblicato una serie di atti notarili relativi a schiavi di origine caucasica o russa, che nel secolo XIV cominciano a costituire una parte riconoscibile nel mercato della schiavitù.³³ Questi

³¹ Cf. C. H. LOHR, *Metaphysics*, in C. SCHMITT-E. SKINNER (eds.), *The Cambridge History of Renaissance Philosophy*, University Press, Cambridge 1988, pp. 535-638.

³² ARNAU DE VILANOVA, *Informació Espiritual*, cit., p. 236, lin. 5-9, che proprio a proposito degli schiavi greci propone norme da applicare «salvant les ordenaments de Seylla Romana».

³³ Cf. C. VERLINDEN, *L'esclavage en Sicile sous Frédéric II d'Aragon (1296-1337)*, in *Homenaje*

schiavi erano in diversi casi di origine musulmana e per loro la fede ortodossa poteva rappresentare un passaggio intermedio per giungere alla fede latina. Arnaldo stabilisce dunque norme particolarmente vantaggiose per favorire un ulteriore passaggio nel percorso che questa fisionomia di convertiti sperimentava.

Non sono in grado di stabilire se le idee di Arnaldo sui greci abbiano sortito effetto, abbiano suscitato discussione. Certamente non le riscontriamo nel *Liber septimus* delle *decretales* ovvero nelle *Clementine* in gestazione durante il concilio di Vienne e poi promulgate da Giovanni XXII. Possiamo però notare che nella nuova raccolta di decretali – dopo il silenzio assoluto rappresentato dal *Liber Sextus* di Bonifacio VIII – vi sono nuove norme sulla comunità musulmana. Ora è di rilievo per noi notare un aspetto della nuova normativa: essa invita i principi cristiani a stabilire regole precise per la comunità musulmana che risiede nei loro regni, stabilendo restrizioni alle pratiche religiose che interessavano soprattutto l'area iberica e italiana.³⁴ Ora questa rinnovata attenzione va certamente nella direzione indicata da Arnaldo. Una certa sensibilità della normativa in questa direzione in area iberica si era già verificata ed è significativo che le norme sulla vita civile dei musulmani avessero già avuto un'eco nella tradizione giuridica laica, soprattutto nella penisola iberica (come avviene con le *Siete Partidas* di Alfonso il Saggio, che condividono con le *Constitutiones* alcuni elementi normativi sulla servitù in rapporto alla problematica religiosa).³⁵ Tuttavia non si può non osservare che proprio le *Constitutiones* esaltavano il dovere dei principi nell'applicazione delle norme del diritto canonico nella normativa pubblica, con una forza nuova anche rispetto alla tradizione canonistica.³⁶ L'ipotesi di un'influenza arnaldiana nell'elaborazione delle norme sui saraceni delle *Clementine*, avrà certo bisogno di reali verifiche, per non essere ridotta al semplice riconoscimento della partecipazione di Arnaldo ad una sensibilità comune. Tuttavia si dovrà notare che i due canonisti amici di Arnaldo che avevano

a Jaime Vicens Vives, Barcelona 1965, vol. I, p. 675-90, in particolare sui greci pp. 678-686; per il contesto cf. anche ID., *L'esclavage dans l'Europe médiévale*, vol. I *Péninsule Ibérique, France*, de Tempel, Brugge 1955. Il problema di Verlinden consiste però nel verificare le difficoltà e le circostanze di applicazione reale della norma; a me qui interessa piuttosto la dimensione epistemologica nella quale la norma viene concepita, indipendentemente dalle opportunità di applicazione.

³⁴ Cf. *De iudeis et sarracenis* V. II in *Clem.*, in *Corpus iuris canonici* (ed. E. Friedberg, Leipzig 1880²).

³⁵ ALFONSO X EL SABIO, *Las Siete Partidas del sabio rey Alfonso el nono* nuevamente Glosadas por el Licenciado Gregorio Lopez del Consejo Real de Indias de su Magestad. Edición facsimil de la de Salamanca 1555, Boletín Oficial del Estado, Madrid 1985, Partida VII, Título XXIV, Leyes 7-11, relative agli ebrei e Título XXV, Leyes 1-3, per l'estensione della normativa ai saraceni. Si può leggere il testo anche in ALFONSO X EL SABIO, *Las siete partidas [1256-1265]. Selección, prólogos y notas*, (eds.) F. LÓPEZ ESTRADA–M. LÓPEZ GARCÍA-BERDOY, Editorial Castalia, Madrid 1992, p. 417-421.

³⁶ Eloquenti in questo senso il breve proemio e il primo paragrafo *De fide catholica et seruis sarracenis ad eam redire uolentibus* delle *Constitutiones* nella copia inviata a Jaume II (Barcelona, Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria Jaume II, Cartes Reyals, CRD n. 3792, ff. 1v-2v).

svolto un ruolo decisivo nella preparazione del *Liber Sextus*, ovvero Bérenger Frédol e Guglielmo di Mandegaut, sono anche più influenti sotto il pontificato di Clemente V, che per altro eleverà al rango di cardinal vescovo di Palestrina proprio Guglielmo di Mandegaut. Sia Bérenger sia Guglielmo saranno anche tenuti in conto da Giovanni XXII, per il fatto tecnico di avere non solo una grande esperienza come canonisti, ma un'esperienza diretta nell'elaborazione di una collezione che doveva avere carattere ufficiale. I due vecchi amici di Arnau si trovavano poi in una posizione politicamente corretta, per essere stati collaboratori di Bonifacio VIII e di Clemente V, pontefici diversi, di tempi diversi, e anche per il fatto di essere ben visti dal re di Francia, Filippo il Bello.

Vorrei concludere con una valutazione generale. Sul piano della storia del diritto, il lavoro compiuto da Arnaldo da Villanova partecipa senz'altro ad un fenomeno di rilievo. A parte l'influenza sul contenuto concreto delle norme, si registra alla fine del XIII secolo una pressione del diritto canonico sul diritto civile, che ne promuove l'innovazione. Lo ha notato Paolo Grossi mostrando che il principio caratteristico del diritto canonico era l'*aequitas* che conferiva un potere di discrezionalità in colui che applicava la norma, riconoscendo il peso dei casi storici, nella consapevolezza che la norma positiva è solo un'espressione di un ordine giusto che le è superiore e che costituisce la *ratio* che solo può legittimare la norma e a cui sempre è necessario guardare.³⁷ Per questo la norma positiva vede moderato il suo peso in due direzioni: è provocata dalla specificità della storia e sa di dipendere da una *costituzione* superiore, per la quale la legittimità è qualcosa di superiore alla legalità. Così – nota il Grossi – funziona il diritto canonico a cavallo tra XIII e XIV secolo e questo funzionamento esercita una forza trasformatrice su istituti civilistici, corrispondendo ad esigenze di una società che si faceva sempre più articolata. Noi constatiamo che Arnaldo partecipa a questo movimento: la normativa del re Federico deve corrispondere ad una superiore costituzione che la giustifica e che per lui è la regola evangelica: è questo che lo spinge – in un ambiente di tradizione ghibellina – ad inserire norme che vengono direttamente dal diritto della Chiesa negli statuti siciliani, non solo per le esigenze della tattica politica del momento. In relazione ad un orizzonte di legalità contemporaneamente Arnaldo è cosciente che un'innovazione è necessaria (ad esempio a proposito della regolamentazione del commercio degli schiavi greci) e ciò comporta una certa elasticità nell'applicazione di norme consuetudinarie.

Non ho voluto con tutto questo discorso presentarvi un Arnaldo completamente diverso da quello che conosciamo. Voglio solo indicare un elemento della sua personalità intellettuale che era stato quasi del tutto trascurato e che in una misura che si vorrà più o meno accentuare andrà comunque tenuto in conto.

³⁷ P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 210-14 (Collezione storica), e contesto per le conseguenze nel diritto civile della nozione di *aequitas canonica*.